

TRENITALIA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N.9 AD/del 23 nov. 2000

“Indirizzi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro”

La prevenzione dei rischi lavorativi è un principio fondamentale a cui deve ispirarsi tutta l'attività di Trenitalia S.p.A..

La Società nel nuovo quadro della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario, ha come fine ultimo quello di assicurare la massima qualità del servizio e la massima sicurezza ai clienti. La prevenzione dei rischi lavorativi costituisce una condizione necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. Al suo perseguimento pertanto devono contribuire tutte le risorse manageriali e tecniche dell'impresa.

Presupposto fondamentale dell'azione è che l'infortunio sul lavoro è un evento evitabile e che pertanto, se vengono poste in essere tutte le attività concretamente attuabili, vi è la effettiva possibilità di abbassare drasticamente il numero degli eventi lesivi.

Gli indirizzi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro di Trenitalia S.p.A. possono così essere riassunti:

- Tutti i componenti dell'organizzazione aziendale, ed in

particolare i lavoratori, devono essere coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di prevenzione. Essi devono essere resi partecipi nella scelta e nell'analisi dei progetti operativi e devono sentirsi attori del cambiamento, nonché partecipi della responsabilità dei risultati ottenuti in ciascuna Unità Produttiva;

- La prevenzione dei rischi lavorativi deve essere integrata nelle politiche, nei programmi e nei processi di ogni Unità Produttiva;

- Il risultato che la Società intende raggiungere è l'eliminazione alla fonte delle cause comportanti rischi lavorativi; operando in questa direzione, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari per minimizzarli;

- L'attuazione e l'osservanza di tutte le disposizioni di legge concernenti la sicurezza sul lavoro, deve costituire un primo riferimento all'azione quotidiana.

Il sistema di prevenzione deve tendere sempre a valorizzare il feedback dell'esperienza nonché le innovazioni tecnologiche e gestionali interne ed esterne per migliorare sempre più, ponendosi via via obiettivi sempre maggiori

- Essenziale in un tale contesto è la comunicazione efficace all'interno della Società che è garanzia di trasparenza, assicurando la veicolazione di tutte le informazioni o notizie che possano essere utili ai fini della prevenzione.

- Fondamentale ai fini della prevenzione è lo strumento della formazione che dovrà possedere le capacità di incidere nella sfera del sapere individuale, del saper fare, del saper essere, con l'obiettivo di conseguire modalità di comportamento atte a creare maggiori condizioni di sicurezza. Bisognerà passare quindi da un concetto di formazione inteso come apprendimento di nozioni, ad uno che sia in grado di portare cambiamenti nel modo stesso di pensare la sicurezza.

- La prevenzione deve essere praticata e sentita come un'opportunità per migliorare la qualità della vita in azienda e fuori

di essa.

- Occorrerà creare e se già esistono aggiornare, regole e procedure per ogni attività lavorativa che comporti dei rischi, per assicurare un più alto livello di sicurezza in tutte le operazioni.
- I rapporti con le ditte appaltatrici devono essere improntati al massimo della collaborazione e cooperazione, secondo le rispettive responsabilità e Trenitalia deve farsi carico del coordinamento con i datori di lavoro, allorquando i lavori oggetto di appalti vengano svolti negli impianti ad essa appartenenti.
- E' necessario che all'interno dell'organizzazione i ruoli e le responsabilità siano chiaramente individuati e localizzati.
- Le politiche di sicurezza in Trenitalia S.p.A. sono perseguite attraverso l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza che favorisce l'approccio proattivo alle problematiche relative.

I responsabili delle Unità Produttive sono chiamati ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge, ad adottare le norme di buona tecnica e le procedure interne ed a vigilare che tutto il sistema di prevenzione sia coerente con l'impegno aziendale in tale direzione.

Tali attività devono essere costantemente esercitate in prima persona dallo stesso Responsabile o attraverso i suoi collaboratori appositamente delegati.

La gestione delle risorse umane deve puntare a valorizzare i comportamenti "virtuosi" attraverso sistemi di incentivazione del personale e deve tendere a scoraggiare i comportamenti non corretti anche se del caso con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Strumento per l'attuazione dei principi enunciati è la conoscenza tempestiva e compiuta di qualsiasi tipologia di evento infortunistico e di malattia professionale occorsi a dipendenti della Società. I criteri per la rilevazione degli infortuni sono contenuti nell'allegato tecnico alla presente C.O., e prevedono tra l'altro:

- la segnalazione urgente degli infortuni mortali e degli

infortuni con assenza dal servizio di durata superiore a 20 giorni,

- la procedura di rilevazione e trasmissione delle informazioni sugli infortuni gravi e mortali occorsi a personale dipendente da ditte appaltatrici di lavori e servizi.

Per la rilevazione delle malattie professionali la Direzione Sicurezza di Sistema provvederà a definire le nuove modalità di aggiornamento delle vigenti procedure.

Il perseguimento dell'obiettivo di un compiuto ed efficace sistema di sicurezza nello svolgimento del lavoro in appalto dovrà tener conto anche dei fattori di rischio aggiuntivi ad esso connessi. Il contemporaneo svolgimento di più attività con la presenza di lavoratori che dipendono da ditte diverse, infatti, determina ulteriori occasioni di pericolo che vanno ad aggiungersi alle diverse tipologie di fattori di rischio delle singole attività lavorative.

Al riguardo assume particolare rilievo, nell'ambito della preliminare verifica dei requisiti tecnico-professionali delle ditte appaltatrici, la valutazione dell'efficienza del sistema di prevenzione dalle stesse adottato; tale verifica viene, infatti, a costituire il necessario presupposto all'efficacia dell'azione di coordinamento previsto dall'art. 7 del D.lg. 626/94.

In tale contesto, la tempestiva rilevazione di un infortunio, il cui accadimento rappresenta il segnale più evidente di una criticità del sistema, consente di approntare immediati e mirati interventi correttivi.

F.to Roberto Renon

ALLEGATO ALLA
COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA N. 9/AD DEL 23 NOV. 2000

"Procedura per il rilevamento dei dati relativi ad infortuni sul lavoro e a riaperture di infortuni occorsi a dipendenti di Trenitalia S.p.A. e degli infortuni sul lavoro gravi e mortali di dipendenti di Ditte appaltatrici di lavori e servizi operanti in impianti di Trenitalia S.p.A."

<p>1. SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER INFORTUNI SUL LAVORO E RIAPERTURE DI INFORTUNI SUL LAVORO</p>

Per il rilevamento degli infortuni sul lavoro e delle riaperture di infortuni sul lavoro, accaduti a dipendenti di Trenitalia S.p.A., è confermato l'utilizzo della scheda di segnalazione di infortunio o riapertura di infortunio, che dal marzo 1999 ha sostituito il Mod. P431 e che si ripropone in allegato alla presente (alleg. n. 1).

L'utilizzo di tale scheda è esteso anche alla trasmissione delle informazioni relative ad infortuni gravi e mortali occorsi a dipendenti di Ditte appaltatrici di lavori e servizi, secondo le specifiche modalità appresso descritte.

2. PROCEDURA DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AD INFORTUNI SUL LAVORO ED A RIAPERTURE DI INFORTUNI SUL LAVORO

2.1. Compilazione della scheda di segnalazione degli infortuni sul lavoro e delle riaperture.

La scheda di segnalazione dei dati relativi ad un infortunio sul lavoro si compone di due parti:

- la prima parte deve essere compilata all'apertura ovvero alla riapertura dell'infortunio ed in essa vanno inseriti i dati concernenti l'evento e, quindi, tutte le informazioni relative alle circostanze ed alla dinamica dell'infortunio;
- la seconda parte, da completare all'atto della chiusura dell'infortunio, serve per segnalare la data di rientro in servizio del dipendente infortunato e l'esito dell'infortunio subito.

Ogni qual volta si verifici, nell'ambito dell'attività lavorativa o nelle assimilabili fattispecie previste, una lesione fisica o psichica ad un dipendente di Trenitalia S.p.A., indipendentemente dall'abbandono o meno del posto di lavoro, il Capo dell'Impianto di appartenenza del dipendente infortunato provvede alla compilazione della scheda di segnalazione di infortunio. In particolare:

A) se l'infortunio accade nell'Impianto d'appartenenza del dipendente, la prima parte della scheda va compilata, entro *tre giorni* solari

dall'accadimento dell'infortunio, dal Capo dell'Impianto, il quale deve attivarsi per ottenere nel predetto termine ogni informazione necessaria alla corretta compilazione della scheda stessa; la seconda parte sarà compilata al momento del rientro in servizio del dipendente infortunato;

B) se l'infortunio accade presso un impianto di Trenitalia S.p.A. diverso da quello d'appartenenza o in un impianto ferroviario dipendente da altra Società del Gruppo

F.S. nella quale esiste un ufficio di una qualsiasi Struttura di Trenitalia, il Capo dell'Impianto/Responsabile dell'Ufficio deve comunicare immediatamente e per iscritto al Capo dell'Impianto d'appartenenza del dipendente infortunato, insieme con la notizia dell'avvenuto infortunio, ogni altra informazione della quale abbia avuto conoscenza. A tal fine, deve essere utilizzata la predetta scheda di segnalazione d'infortunio, fermo restando che l'attivazione della procedura disciplinata dalle presenti disposizioni rimane a carico del Capo dell'Impianto di appartenenza del dipendente infortunato.

C) se l'infortunio accade in una struttura ferroviaria dipendente da altra Società del Gruppo F.S. ove Trenitalia non abbia un ufficio proprio, ovvero, se esistente, al momento esso non sia presenziato, il Capo dell'impianto di appartenenza del dipendente infortunato deve ricevere dal Responsabile della predetta struttura tutte le notizie utili all'espletamento della procedura disciplinata dalle presenti disposizioni. Tale adempimento si riconduce alla formale modalità di attuazione dei principi di ampia tutela previsti dal D.Lgs. 626/94 per tutti i lavoratori, attraverso la collaborazione tra i datori di lavoro interessati.

A tale riguardo nel Gruppo F.S. vale la procedura indicata dall'Amministratore Delegato di F.S. con C.O. n. 75 AD del 25 marzo 1999.

D) se trattasi di riapertura di un infortunio sul lavoro, occorre considerare che, se l'evento lesivo è accaduto in data anteriore al 1°1.1998, occorre

provvedere alla compilazione completa del modello, desumendo i dati originari dal mod. P.431 all'epoca redatto. Nel caso di riapertura di un infortunio accaduto dopo il 1°1.1999, vanno, invece, compilati soltanto i riquadri della scheda di segnalazione che riguardano specificatamente la riapertura.

Si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di compilazione della scheda e di impiego delle codificazioni da riportarvi in corrispondenza degli elementi segnalati.

2.2. Trasmissione della scheda di segnalazione dell'infortunio.

Si richiamano le modalità ed i termini da rispettare per la trasmissione delle schede di segnalazione degli infortuni sul lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 26.4.1974, n. 191 ed al D.I. 4 febbraio 1980, n. 279.

A) Per quanto riguarda gli infortuni che non abbiano causato inabilità al lavoro (infortuni medicazione senza abbandono del posto di lavoro o con abbandono per il solo restante turno di servizio), oppure che abbiano causato una inabilità lavorativa compresa tra uno e tre giorni (escluso il giorno di accadimento), la scheda di segnalazione dell'infortunio dovrà essere trasmessa, una volta compilata sia nella prima sia nella seconda parte, dall'Impianto all'Unità Produttiva sovraordinata, nel termine di *quattro giorni* dalla data di accadimento della lesione oggetto di medicazione ovvero dalla data di apertura dell'infortunio.

Della scheda dovranno essere compilate tre copie per:

- 1 l'invio all'Unità Produttiva di appartenenza;
- 2 la conservazione agli atti dell'Impianto;
- 3 l'invio alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

B) Per quanto riguarda un infortunio in conseguenza del quale il rientro in servizio del dipendente avvenga oltre il quarto giorno, il Capo dell'Impianto di appartenenza dovrà provvedere ad inviare all'Unità Produttiva sovraordinata la scheda di segnalazione, compilata nella prima parte, nel termine previsto dal punto precedente (*quattro giorni*). Lo stesso Capo dell'Impianto effettuerà un successivo invio della scheda, completata anche nella seconda parte, entro *10 giorni* dalla data di rientro in servizio dell'infortunato.

Nel caso di infortunio mortale, la scheda integralmente compilata va inoltrata all'Unità Produttiva sovraordinata nel predetto termine di *quattro* giorni.

Della scheda, quindi, dovranno essere compilate quattro copie per:

1. l'invio all'Unità Produttiva di appartenenza ad apertura dell'infortunio;
2. l'invio all'Unità Produttiva di appartenenza ad infortunio chiuso;
3. la conservazione agli atti dell'Impianto,
4. l'invio alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

C) Per la trasmissione della scheda di segnalazione di riapertura di un infortunio vanno osservati gli stessi termini indicati nelle fattispecie sopra descritte, considerando la tipologia alla quale deve essere ricondotto l'evento lesivo in conseguenza della stessa riapertura.

2.3 Procedure aziendali di segnalazione degli infortuni ai fini di prevenzione e di analisi del fenomeno.

2.3.1 Segnalazione degli infortuni. Popolamento della Banca Dati Infortuni sul lavoro di Trenitalia.

Le Unità Produttive, entro il **giorno 10** del mese successivo a quello di ricevimento di copia delle schede di segnalazione degli infortuni o delle riaperture di infortuni, provvedono:

- a) se dotate dei previsti collegamenti telematici, ad immettere i dati della scheda nell'archivio elettronico della Banca Dati Sicurezza sul Lavoro, utilizzando l'apposita procedura informatizzata residente presso la Direzione Sicurezza di Sistema;
- b) se sprovviste di detti collegamenti, ad inoltrare copia delle schede ricevute alla Direzione Sicurezza di Sistema, Sicurezza Lavoro/Ambiente, perché ne curi l'inserimento nella predetta Banca Dati.

E' opportuno precisare che le mappe di inserimento dei dati sono conformi alle schede di segnalazione di cui al precedente paragrafo 2.1.

- c) sino alla data di attivazione della citata procedura informatizzata, la trasmissione dei dati dalle Unità Produttive alla Direzione Sicurezza di Sistema avverrà, nei termini anzidetti, mediante i supporti cartacei in uso.

Poiché gli elementi oggetto della trasmissione anzidetta includono dati sottoposti alla tutela prevista dalla Legge 675/96, l'inoltro delle "schede" e delle altre informazioni richieste dovrà essere effettuato in plico chiuso mediante "raccomandata di servizio". Si richiama, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 318/99, con riguardo all'attuazione delle misure di sicurezza adottate a protezione delle banche dati informatiche e cartacee.

2.3.2 Comunicazione urgente degli infortuni mortali e degli infortuni con assenza dal servizio di durata superiore a 20 giorni.

Come disposto con nota AD/141 del 4.9.2000, in presenza di infortunio

mortale e di infortunio che comporti un'inabilità lavorativa superiore a venti giorni in prima prognosi, oltre alle procedure anzidette, il Capo dell'Impianto di appartenenza del dipendente infortunato dovrà far pervenire comunicazione dell'evento direttamente alla Segreteria del Sig. Amministratore Delegato ed, in copia, alla Direzione Sicurezza di Sistema - Sicurezza Lavoro/Ambiente. Tale adempimento dovrà essere assicurato immediatamente al verificarsi dell'evento mediante comunicazione via fax a detta struttura. Per i soli infortuni mortali, il ricevimento della comunicazione dovrà essere confermato dalla Direzione Sicurezza di Sistema - Sicurezza Lavoro/Ambiente alla struttura mittente, sempre a mezzo fax. Ove tale conferma non pervenisse entro tre giorni, la struttura mittente dovrà farsi carico di ripetere l'invio fino a conferma avvenuta.

Oggetto della comunicazione sono, in particolare, i seguenti dati:

- il numero di matricola del dipendente infortunato,
- l'impianto di accadimento dell'infortunio e quello di appartenenza del dipendente,
- la data dell'infortunio,
- la parte del corpo lesa ed il tipo di lesione,
- le cause dell'infortunio,
- il profilo professionale del dipendente,
- il settore contrattuale d'impiego.

Ai predetti fini, potrà utilizzarsi lo schema di comunicazione (allegato n. 3) all'uopo predisposto, compilando i campi in esso presenti.

Tali informazioni saranno, successivamente, ripetute ed integrate in sede di compilazione e relativa trasmissione della scheda di segnalazione dell'evento, come disciplinato nei precedenti paragrafi.

3. PROCEDURA DI RILEVAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI INFORTUNI GRAVI E MORTALI OCCORSI A PERSONALE DIPENDENTE DA DITTE APPALTATRICI DI LAVORI E SERVIZI

3.1 Compilazione della scheda di trasmissione delle informazioni relative ad infortuni gravi e mortali occorsi a dipendenti di Ditte Appaltatrici di lavori e servizi.

Il Capo dell'Impianto, nel cui ambito ad un dipendente di Ditta ivi esercente lavori o servizi in regime di appalto si verifica un infortunio mortale o comportante un'inabilità superiore a 40 giorni, appena ricevuta notizia dell'evento, si attiva per acquisire dal responsabile della Ditta medesima tutte le notizie concernenti l'infortunio. Le informazioni acquisite devono essere, quindi, segnalate all'Unità Produttiva sovraordinata mediante la scheda in uso, compilata nelle sole parti a ciò necessarie, secondo le apposite istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Sicurezza di Sistema.

Tale procedura, oltre a sostanziare una specifica disposizione aziendale, rientra nei formali adempimenti di uno degli aspetti gestionali conseguenti alla applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

3.2 Trasmissione delle schede con le informazioni su infortuni gravi e mortali occorsi a dipendenti di Ditte Appaltatrici di lavori e servizi.

La scheda di segnalazione come sopra compilata deve essere trasmessa dall'Impianto interessato all'Unità Produttiva sovraordinata nel più breve tempo possibile, al fine di consentire l'immediata attivazione di tutte le misure correttive necessarie e, comunque, entro *quattro* giorni dalla data di comunicazione delle notizie concernenti l'evento mortale o l'inabilità al lavoro superiore ai 40 giorni lavorativi, effettuata da parte del responsabile della Ditta appaltatrice.

L'Unità Produttiva curerà l'inoltro di copia di detta scheda di segnalazione nei termini e secondo le modalità stabiliti nel precedente paragrafo 2.3.1.

3.3 Comunicazione urgente degli infortuni mortali occorsi a personale dipendente di Ditte Appaltatrici di lavori e servizi.

Come disposto con nota AD/141 del 4.9.2000, in presenza di infortunio mortale occorso a personale dipendente di Ditte Appaltatrici di lavori e servizi nello svolgimento delle attività nell'ambito di impianti ferroviari di Trenitalia S.p.A., il Capo dell'Impianto di accadimento dell'evento dovrà farne pervenire comunicazione urgente alla Segreteria del Sig. Amministratore Delegato ed, in copia, alla Direzione Sicurezza di Sistema - Sicurezza Lavoro/Ambiente. Tale adempimento dovrà essere assicurato immediatamente al verificarsi dell'evento; il ricevimento della comunicazione dovrà essere confermato dalla Direzione Sicurezza di Sistema - Sicurezza Lavoro/Ambiente alla struttura mittente, sempre a mezzo fax. Ove tale conferma non pervenisse entro cinque giorni, la struttura mittente dovrà farsi carico di ripetere l'invio fino a conferma avvenuta.

Oggetto della comunicazione sono:

- la data dell'infortunio,
- l'Impianto di accadimento dell'evento,
- le cause dell'infortunio,
- la ragione sociale della Ditta Appaltatrice,
- la professione svolta dal dipendente della Ditta,
- il settore contrattuale d'impiego.

A tal fine, potrà utilizzarsi lo schema di comunicazione (allegato n. 3) appositamente predisposto, compilando i campi in esso presenti, specificatamente riguardanti l'evento mortale verificatosi. Anche in questo caso, le informazioni oggetto della comunicazione saranno, successivamente, ripetute ed integrate in sede di compilazione e relativa trasmissione della scheda di segnalazione dell'evento, come disciplinato nei precedenti paragrafi.

4. METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI FREQUENZA E GRAVITA' DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN BASE ALLA NORMA UNI 7249 - ORE LAVORATE.

La corretta rappresentazione del fenomeno infortunistico ai fini prevenzionali necessita di significativi indicatori standardizzati, già individuati nei parametri definiti dalla norma 7249 dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, richiamata dall'art. 29 del Decreto Legislativo 626/94. Peraltro, è opportuno sottolineare che è in corso la formale adozione da parte dell'U.I.C. di indicatori del tutto simili.

Per rappresentare *l'indice di frequenza* come misura del rischio infortunistico e *l'indice di gravità* come misura del danno infortunistico, è necessario conoscere, oltre ai dati relativi all'infortunio accaduto, anche le notizie standardizzate sul rapporto esistente fra il numero degli infortuni, le conseguenze invalidanti e l'ampiezza del rischio lavorativo (inteso come effettiva presenza di soggetti in un ambito lavorativo circoscritto ed in un'orbita temporale definita).

La costruzione degli indici UNI di frequenza e di gravità, effettuata prendendo a base le ore di effettiva presenza al lavoro, permette quindi di elaborare significativi indicatori per misurare e comparare l'andamento del fenomeno infortunistico nel tempo ed in comparti produttivi omogenei. Laddove la determinazione delle ore effettivamente lavorate sia desumibile da procedure automatizzate di rilevazione, il dato da queste risultante sarà utilizzato per la costruzione dei predetti indici; ove lo stesso non sia invece disponibile, dovranno assumersi i valori convenzionali delle prestazioni giornaliere, secondo le precisazioni appresso fornite.

4.1. Disposizioni generali relative al calcolo convenzionale delle ore lavorate. Trasmissione dei dati e del numero medio mensile dei dipendenti.

La determinazione delle ore lavorate dal personale dipendente deve essere effettuata mensilmente a cura della competente Unità Produttiva e va comunicata alla Direzione Sicurezza di Sistema - Sicurezza sul Lavoro/Ambiente nel termine del giorno 10 di ogni mese, anche quando non si sia verificato alcun infortunio.

Analoga cadenza mensile va rispettata per la segnalazione del numero medio mensile di dipendenti dell'Unità Produttiva, desumibile dalla verifica dei ruoli paga emessi.

Per effettuare tali segnalazioni, vanno utilizzati gli appositi campi della scheda di cui all'allegato n. 2.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle informazioni oggetto del presente paragrafo valgono le indicazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente paragrafo 2.3.1.

La misura della durata dell'esposizione al rischio di infortunio, com'è noto, è identificata (secondo i parametri definiti dalla norma UNI 7249) con il "*tempo di presenza al lavoro espresso in ore lavorate*", intendendosi con ciò il periodo di tempo di effettiva presenza fisica sul lavoro dei dipendenti (dedotte ferie, festività, riposi per turno, ecc.), calcolato in giornate, moltiplicato per la prestazione convenzionale giornaliera espressa in ore e contabilizzato mensilmente.

Il numero giornaliero di "ore lavorate", da considerare per ogni dipendente, è così standardizzato:

- 7 ore e 12 minuti per il personale di uffici, impianti fissi, officine;
- 6 ore e 48 minuti per il personale addetto alla manovra, che effettua una prestazione di 34 h settimanali;

per le tipologie sopra esposte il riferimento alle "giornate effettivamente lavorate" deve essere desunto dal mod. P46 o da altro modello equipollente in uso.

- per il personale di Macchina ed il personale di Scorta Treni, per il quale non è possibile individuare una media di prestazione lavorativa giornaliera, le ore lavorate vanno desunte:

- dal mod. D300 (personale di macchina) ove si rileva il totale delle ore riportate sotto la voce "ore lavoro";

- dal mod. E300 (personale di scorta) ove si rilevano le ore indicate con la dizione "ore impegno".

La standardizzazione sopra esposta ha il proprio presupposto nel vigente CCNL e negli annessi accordi di settore; conseguentemente, ogni qualvolta intervengano variazioni nelle disposizioni relative all'orario di servizio a seguito di nuove contrattazioni, la Direzione Sicurezza di Sistema provvederà all'adeguamento degli standard orari relativamente alla procedura di calcolo delle ore lavorate.

Con riguardo al personale di macchina ed a quello di scorta treni, poiché i citati modd. D300 e E300 sono disponibili il secondo mese successivo a quello di riferimento, il richiesto adempimento da assicurare entro il giorno 10 di ogni mese, potrà effettuarsi in prima approssimazione sulla scorta dei dati consolidati degli ultimi modd. D300 e E300 disponibili e rapportati al mese.

Tale dato, necessariamente approssimato, deve essere aggiornato ogni tre mesi sulla scorta degli elaborati definitivi dei suddetti modelli, così da assicurare la congruenza finale del dato statistico.

La trasmissione dei dati aggiornati dovrà utilizzare gli appositi campi predisposti nella scheda (allegato n. 2).

La costruzione degli indici UNI di frequenza e di gravità su base annua, secondo gli anzidetti criteri e per ciascuna Unità Produttiva, è supportata da un'apposita funzione prevista nella procedura automatizzata di trasmissione e gestione dei dati sugli infortuni di cui al successivo paragrafo 5.

4.2. Metodologia per il calcolo delle ore effettivamente lavorate.

La metodologia sopra esposta è finalizzata alla costruzione degli indici statistici per effettuare analisi e confronti sull'andamento del fenomeno infortunistico, sia all'interno di Trenitalia che, come intera azienda, rispetto ad altri operatori del settore.

Resta il fatto che una corretta analisi prevenzionistica – utile anche ai fini, ad esempio, dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi - richiede l'esatta determinazione dell'effettiva esposizione al rischio.

A questo riguardo, a determinare l'effettiva presenza fisica al lavoro, concorrono, oltre a quella assicurata presso l'impianto di appartenenza, anche la presenza assicurata fuori dallo stesso per la particolare tipologia dell'attività svolta (lavoro nei cantieri lungo linea, condotta e scorta treni, trasferte, ecc.), nonché quella garantita per attività ed adempimenti di tipo accessorio alla prestazione lavorativa (spostamenti da un impianto all'altro per motivi di servizio, ore di attesa, corsi di formazione, visite mediche richieste da FS S.p.A. o dai lavoratori in attuazione del D.Lgs. 626/94, ecc.), mentre sono da escludere dal computo le assenze fisiche dall'impianto di appartenenza, anche se retribuite, non aventi le caratteristiche sopra enunciate.

Alla luce del criterio sopra illustrato, la misura della *durata dell'esposizione al rischio* si può sintetizzare nella seguente formula:

DER (durata dell'esposizione al rischio espressa in ore, arrotondata all'ora superiore se la frazione in minuti è superiore a 30, arrotondata all'ora inferiore se la frazione in minuti è minore o uguale a 30) = EP (effettiva presenza fisica espressa in gg) x PGC (prestazione giornaliera convenzionale espressa in ore) + le ore effettivamente lavorate, retribuite o no, eccedenti il normale orario di lavoro.

La disponibilità del dato determinato secondo la suddetta formula consente al Datore di Lavoro di disporre di un esatto parametro al quale riferire la quantità di infortuni accaduti (indice di frequenza) e la durata delle conseguenze invalidanti (indice di gravità), e - pertanto - di avere a disposizione strumenti che effettivamente, nel dettaglio, gli consentono di svolgere diagnosi il più possibile aderenti alla reale situazione di rischio presente nell'Unità Produttiva, sia a livello generale sia a livello di specifiche linee di produzione o di mestieri.

Tuttavia, come sopra cennato, ai fini della rilevazione statistica, oggetto delle presenti disposizioni, si ritengono sufficienti le rilevazioni di ore lavorate svolte secondo i criteri esposti nel paragrafo 4.1.

5. INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE E GESTIONE DEI DATI

A supporto della trasmissione ed elaborazione dei dati secondo la metodologia appena descritta è previsto nel breve termine l'impiego di un'apposita procedura informatizzata, per la quale la Direzione Sicurezza di Sistema sta completando le attività necessarie alla messa in esercizio.

Detta procedura informatica, oltre a garantire l'omogenea trattazione dei dati, ne supporterà la trasmissione alle e per il tramite delle strutture che sono deputate al monitoraggio del fenomeno infortunistico. In fase di avvio, la gestione in via telematica dell'invio e dell'elaborazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali è prevista a livello di tutte le Unità Produttive e delle strutture divisionali Sicurezza di Sistema; detta gestione potrà, tuttavia, estendersi a quei livelli gerarchici sottordinati presso i quali risultino attive modalità tecniche di comunicazione compatibili con la citata procedura.

Ciò consentirà di aggiornare in tempo reale la Banca Dati Sicurezza sul Lavoro, estraendone - per gli ambiti di competenza - sia le rappresentazioni standardizzate degli indici UNI sia le elaborazioni di altri significativi indicatori, quali la classificazione degli infortuni e delle malattie professionali, le conseguenze invalidanti, le modalità di accadimento, l'andamento del fenomeno.

Le risultanze di tale procedura confluiranno, oltre che presso i Dirigenti responsabili di Unità Produttiva, anche presso la Direzione Sicurezza di Sistema e le omologhe strutture divisionali, costituendo l'elemento fondamentale per la proposizione e l'attuazione di politiche, indirizzi e criteri standard in materia di sicurezza sul lavoro, oltre che la base per un sistema efficace e tempestivo di report in materia per Trenitalia S.p.A. e le sue articolazioni organizzative.

Ai fini della messa in esercizio della procedura informatizzata, la Direzione Sicurezza di Sistema attiverà per tempo le necessarie iniziative di formazione.

Nel frattempo, per la rilevazione e trasmissione dei dati andrà utilizzata la modulistica introdotta con le presenti disposizioni.

6. ULTERIORI INCOMBENZE A CARICO DEI CAPI IMPIANTO RELATIVE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Con l'occasione, sono infine richiamate le ulteriori incombenze facenti a carico dei Capi Impianto, al verificarsi di infortuni sul lavoro.

6.1.Registro degli infortuni sul lavoro.

La tenuta del Registro degli infortuni comporta che:

- il registro debba essere conservato presso ogni impianto ferroviario;
- esso debba essere vidimato presso l'Unità A.S.L. di competenza territoriale.
- sullo stesso debbano essere annotati cronologicamente tutti gli infortuni (anche quelli senza abbandono del posto di lavoro o con abbandono per il solo restante turno di servizio).

6.2. Denuncia di infortunio

Nel caso di infortunio con inabilità superiore a tre giorni, occorre provvedere - ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 1124/64 - alla compilazione ed inoltro all'INAIL ed all'autorità di Pubblica Sicurezza del prescritto modulo di denuncia di infortunio: procedura per la quale si confermano le disposizioni di cui alla circolare n. OR/AS.P/1485/226 del 22.12.1995.

6.3. Comunicazione alle Direzioni Provinciali del lavoro

Si rammenta che una copia della scheda di segnalazione dell'infortunio

deve essere inviata, ai sensi del D.I. 4 Febbraio 1980 n. 279, alle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio; l'invio va effettuato con cadenza mensile.

6.4. Infortuni mortali o con prognosi superiore a quaranta giorni

In caso di infortunio mortale e nei casi in cui la prognosi (iniziale o per prolungamento) sia superiore a quaranta giorni, oltre alle incombenze di cui sopra, i Capi Impianti, entro le 24 ore successive all'evento ovvero entro le 24 ore successive alla data in cui è stata accertata una prognosi superiore a quaranta giorni, devono dare notizia dell'evento alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

7. NORME PENALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

Si ritiene, infine, opportuno fare cenno alle implicazioni di carattere penale connesse all'evento lesivo, sia esso infortunio sul lavoro o malattia professionale, che subentrano ogni qualvolta una lesione personale derivi da inosservanza o violazione di norme di prevenzione.

Al riguardo, l'art. 589 c.p. precisa che commette omicidio colposo chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona prevedendo, tra l'altro che, se il fatto è commesso con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è aggravata.

In base all'art. 590 c.p. commette lesione colposa chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

Relativamente al concetto di lesione personale colposa, dall'esame degli artt. 582 e 583 c.p. si possono ricavare le definizioni dei gradi di lesione:

- la lesione personale è lievissima (art. 582 c.p.) se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585 c.p.; la procedibilità è su querela di parte (art. 336 c.p.p.);

- la lesione personale è comune o lieve (art. 582 c.p.) se la malattia ha una durata maggiore dei 20 giorni ma non superiore ai 40; la procedibilità è d'ufficio (art. 50 c.p.p.);

- la lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa od una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; la procedibilità è d'ufficio (art. 50 c.p.p.);

- la lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà di favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; la procedibilità è d'ufficio (art. 50 c.p.p.).

Per il reato di lesione personale colposa, l'ultimo capoverso dell'art. 590 c.p. dispone che la procedibilità è a querela della persona offesa, salvo nei casi di lesioni gravi o gravissime, per fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sempre dal codice penale sono previsti e sanzionati i seguenti reati:

Art. 437: (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro). "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, a pena è della reclusione da tre a dieci anni".

Art. 451: (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro). "Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione".

In conclusione, si ritiene necessario far rilevare che il verificarsi di un qualsiasi fatto lesivo nei confronti del lavoratore può dare avvio ad un iter procedurale che potrebbe portare anche all'istruzione di un processo nei confronti del datore di lavoro, del dirigente o del preposto per il reato di lesione colposa od omicidio colposo.